Allegato 2 al decreto ministeriale 18 dicembre 2019

Piano di Emergenza del sistema italiano del gas naturale¹

Aggiornato con le previsioni del Decreto Ministeriale 30 settembre 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 250 del 9 ottobre 2020

¹ ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 93/2011, in conformità e prima applicazione delle disposizioni dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2017 concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010.

Sommario

1.	. D	Definizioni	3
2.	. Li	ivelli di crisi	5
	2.1.	Livello di preallarme (early warning)	5
	2.2.	Livello di allarme (alert)	6
	2.3.	Livello di emergenza (emergency)	7
3.	. Rı	uoli e responsabilità	8
	3.1.	Autorità competente	8
	3.2.	Impresa maggiore di trasporto	9
	3.3.	Imprese di trasporto	9
	3.4.	TERNA, imprese di stoccaggio, di rigassificazione e di distribuzione.	9
	3.5.	Utenti	9
	3.6.	Imprese di vendita	10
	3.7.	Clienti finali industriali	10
	3.8.	Produttori di energia elettrica	10
4.	. Di	Pisposizioni operative del Piano di Emergenza	10
	4.1.	Obblighi informativi	10
	4.1.1	Adempimenti informativi per la gestione dei livelli di crisi	10
	4.1.2	2. Adempimenti informativi relativi a clienti finali	10
	4.1.3	3. Informazioni sul settore elettrico	11
	4.1.4	4. Informazioni fornite dall'Impresa maggiore di trasporto	11
	4.1.5	5. Informazioni fornite dall' Autorità competente	12
	4.2.	Gestione dei livelli di crisi	12
	4.2.1	1. Livello di preallarme	12
	4.2.2	2. Livello di allarme	12
	4.2.3	3. Livello di emergenza	13
	4.2.4	4. Riduzione della gravità e conclusione dell'emergenza	14
5.	. Es	sercitazioni di simulazione dell'emergenza	15
6.	. Re	egional Dimension	15
	6.1.	Measures to be adopted per crisis level:	15
	6.1.1	1. Early warning	15
	6.1.2	2. Alarm	16
	6.1.3	3. Emergency	16
	6.2.	Cooperation mechanisms	16
	6.2.1	Procedure within ReCo System for Gas	16

6.2.2.	Procedure between adjacent TSOs	. 16
6.2.3.	Improvement of the cooperation mechanisms	. 17
6.3.	Solidarity among Member States	. 17
6.4.	Proposal to evaluate for the next Emergency Plan	. 17

1. Definizioni

- Autorità competente: Direzione Generale per le Infrastrutture e la Sicurezza dei Sistemi Energetici e Geominerari del Ministero dello Sviluppo Economico, responsabile della dichiarazione dei livelli di crisi.
- Autorità di regolazione: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.
- Clienti protetti: utenze collegate alle reti di distribuzione² o di trasporto del gas di cui all'articolo 22 del decreto legislativo n.164 del 2000 e successive modifiche e integrazioni, in conformità con quanto previsto dal Regolamento, art. 2 punto 5 (come trasmessa alla Commissione Europea con nota del 2 febbraio 2018, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 del Regolamento).
- **Comitato:** Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema del gas, istituito ai sensi dell'articolo 8 del decreto ministeriale 26 settembre 2001.
- **Crisi:** si intende una situazione di criticità del sistema gas tale da attivare uno o più livelli (preallarme, allarme ed emergenza) definiti nel Regolamento, nonché nel presente Piano di Emergenza.
- Gruppo di coordinamento del gas (GCG): Gas Coordination Group di cui all'articolo 12 del Regolamento.
- Impresa maggiore di trasporto: la società Snam Rete Gas S.p.A..
- Impresa maggiore di stoccaggio: la società Stogit S.p.A..
- **Ministero:** Ministero dello Sviluppo Economico.
- **Produttore di energia elettrica:** persona fisica o giuridica che produce energia elettrica indipendentemente dalla proprietà dell'impianto di generazione.
- **Regolamento:** il Regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2017 concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010.
- **Soggetto mandatario:** soggetto che rappresenta, con mandato irrevocabile, un raggruppamento volontario e temporaneo di clienti finali, responsabile ai fini del contenimento dei consumi di gas.
- Stoccaggio strategico: riserva, determinata ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 164 del 2000, come modificato dall'articolo 27 del decreto legislativo n.93 del 2011, che ha la finalità di contribuire a mantenere il più a lungo possibile le punte erogative giornaliere del complesso degli stoccaggi di modulazione e, nel caso di una grave e perdurante carenza di approvvigionamenti che esaurisca lo stoccaggio di modulazione, possa essere utilizzata per l'erogazione dei volumi per continuare a garantire l'approvvigionamento del sistema.
- **TERNA:** la società Terna S.p.A. cui fa capo l'attività di dispacciamento dell'energia elettrica, in conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 in tema di unificazione della proprietà e della gestione della rete nazionale di trasmissione.

² anche se situate, per motivazioni tecniche, fuori dal confine di Stato italiano e appartenenti ad altri Paesi (per esempio clienti isolati ubicati in Svizzera e Slovenia oppure clienti ubicati nello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino).

Piano di Emergenza del sistema italiano del gas naturale

- Utenti: utenti del sistema di trasporto gas e/o del sistema di stoccaggi gas.
- Corridoio di approvvigionamento: principali rotte di fornitura del gas agli Stati Membri.

Ove non diversamente definiti nel presente articolo, gli ulteriori termini indicati in maiuscolo nel presente Piano di Emergenza fanno riferimento alle definizioni previste dai decreti legislativi n.164 del 2000 e n. 93 del 2011, e dai Codici di rete, di stoccaggio e di rigassificazione approvati dall'Autorità di regolazione.

2. Livelli di crisi

Il Piano di emergenza si fonda sui livelli di crisi stabiliti dal Regolamento. Ai fini dell'applicazione nel sistema gas italiano, i livelli di crisi sono definiti come segue, anche tenuto conto della possibilità di attivare ulteriori flussi di immissione dai punti di entrata, della capacità di erogazione contrattuale dal sistema nazionale degli stoccaggi determinata sulla base dell'Allegato 1 al Decreto Ministeriale del 15 febbraio 2013 e successivi provvedimenti normativi, nonché delle disposizioni introdotte nell'ambito del regime di bilanciamento ai sensi del Regolamento UE 312/2014. La suddetta capacità di erogazione contrattuale è stata determinata in modo da garantire la massima disponibilità di prestazione nei mesi di gennaio e febbraio di ogni anno ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del medesimo decreto e successivi provvedimenti normativi. Essa viene inoltre aggiornata sulla base:

- (i) dei fattori di adeguamento di cui all'articolo 10, comma 4 dell'allegato A alla deliberazione 67/2019/R/gas s dell'Autorità di regolazione,
- (ii) delle capacità conferite per i servizi di breve termina di cui all'articolo 12 dell'allegato A alla deliberazione 67/2019/R/gas s dell'Autorità di regolazione e
- (iii) delle ulteriori capacità conferite dalle imprese di stoccaggio e/o delle riduzioni della prestazione degli Utenti di cui ai Codici delle imprese di stoccaggio, come approvati dall'Autorità di regolazione.

2.1. Livello di preallarme (early warning)

Il livello di preallarme sussiste quando esistono informazioni concrete, serie ed affidabili secondo le quali può verificarsi un evento che potrebbe deteriorare significativamente la situazione dell'approvvigionamento e che potrebbe far scattare il livello di allarme o il livello di emergenza.

Il meccanismo di attivazione consiste nel verificarsi di una tra le seguenti condizioni:

- (i) il verificarsi di eventi che determinano una riduzione significativa delle importazioni, in assenza di informazioni concrete, serie e affidabili sul ritorno in tempi brevi ad una situazione di normalità,
- (ii) la previsione di una domanda totale giornaliera di gas eccezionalmente elevata osservata statisticamente una volta ogni vent'anni in Italia, o di eventi climatici sfavorevoli di eccezionale ampiezza geografica in grado di deteriorare significativamente la situazione degli approvvigionamenti dall'estero,
- (iii) il verificarsi contemporaneo dei seguenti eventi:
 - a) raggiungimento consuntivato di un volume giornaliero erogato da stoccaggio superiore al 97% della Capacità di Erogazione giornaliera conferita e disponibile agli Utenti;
 - b) riduzione parziale di una fonte di importazione e/o una previsione di condizioni climatiche tali da prevedere la necessità di massimizzazione della prestazione contrattuale dal Sistema stoccaggio e contestuale utilizzo intensivo delle fonti di importazione.

La dichiarazione del livello di preallarme è effettuata dall'Autorità Competente, sentito il Comitato, su segnalazione dell'Impresa maggiore di trasporto, la quale:

- comunica agli Utenti l'avvenuta attivazione del livello di preallarme, anche attraverso una specifica pubblicazione sul proprio sito internet;
- comunica regolarmente l'aggiornamento della situazione all'Autorità Competente e al Comitato, per il suo monitoraggio e per l'eventuale valutazione circa il possibile passaggio al livello di allarme o la cessazione dello stato di preallarme.

La cessazione dello stato di preallarme è dichiarata dall'Autorità Competente, di norma non prima di 48 ore dal

venire meno delle condizioni che ne hanno determinato l'attivazione, ove si riscontrino previsioni favorevoli nei successivi 2 giorni sull'evoluzione del sistema del gas elaborate dall'Impresa maggiore di trasporto.

L'Impresa maggiore di trasporto provvede ad informare gli Utenti della cessazione del livello di preallarme, anche attraverso una specifica pubblicazione sul proprio sito internet.

2.2. Livello di allarme (alert)

Il livello di allarme sussiste quando si verificano una riduzione o interruzione di una o più delle fonti di approvvigionamento o una domanda di gas eccezionalmente elevata, tali da deteriorare significativamente la situazione dell'approvvigionamento, ma alle quali il mercato è ancora in grado di far fronte senza dover ricorrere a misure diverse da quelle di mercato.

Il meccanismo di attivazione del livello di allarme consiste nel raggiungimento consuntivato anche per un solo giorno di un volume giornaliero erogato da stoccaggio superiore al 100% della Capacità di Erogazione giornaliera conferita e disponibile agli Utenti. Ai fini della verifica della suddetta condizione non viene considerata la Capacità di erogazione aggiuntiva resa disponibile dall'impresa maggiore di stoccaggio e conferita agli Utenti ai sensi del capitolo 18 paragrafo 2.1 del Codice di Stoccaggio della stessa impresa.

Ai fini della suddetta verifica non si tiene conto degli eventuali scarti operativi tra la programmazione degli Utenti e il flusso fisico effettivamente erogato dal sistema stoccaggi dagli Operatori del sistema di stoccaggio (SSO), a meno che non concorrano le condizioni previste per l'attivazione del livello di emergenza di cui al par 2.3.

Il livello di allarme può essere raggiunto dal sistema gas:

- a partire da condizioni di preallarme, a seguito del peggioramento di una situazione sfavorevole già accertata o della previsione fondata del suo peggioramento;
- in modo improvviso, come nel caso di un'interruzione di una delle principali fonti di approvvigionamento e/o nel caso di eventi climatici sfavorevoli di eccezionale intensità;
- qualora, nonostante le azioni poste in essere dal Responsabile del Bilanciamento ai sensi del Regolamento
 UE 312/2014, non sia stato possibile compensare il volume erogato in eccesso rispetto alla capacità di
 erogazione contrattuale al fine di garantire il bilanciamento del sistema con ulteriori volumi immessi
 presso i Punti di Entrata diversi dallo stoccaggio dell'Impresa maggiore di stoccaggio, nel corso del
 medesimo giorno gas.

Qualora l'Impresa maggiore di trasporto riscontri le suddette circostanze, o ne preveda il verificarsi nel corso del giorno gas, è consentito alla stessa di richiedere all'Impresa maggiore di stoccaggio l'erogazione di un volume di gas superiore alla capacità di erogazione giornaliera conferita e disponibile agli Utenti. (escluse le imprese di trasporto)

L'Impresa maggiore di stoccaggio in caso di superamento dei limiti contrattuali verifica l'effetto di tale consuntivato sul proseguo della campagna erogativa e, qualora necessario, realizza una o più delle seguenti misure, secondo modalità definite nel codice di stoccaggio:

- (i) rivedere entro 3 giorni lavorativi i coefficienti e i limiti contrattuali per il periodo successivo per tutti gli utenti tenendo conto di come gli utenti stessi hanno utilizzato la propria capacità di stoccaggio,
- (ii) ridurre l'offerta delle capacità nelle aste,
- (iii) procedere al riacquisto su base d'asta della capacità di erogazione già conferita.

La dichiarazione del livello di allarme è effettuata dall'Autorità Competente, sentito il Comitato, su segnalazione dell'Impresa maggiore di trasporto.

L'Impresa maggiore di trasporto:

- (iv) comunica agli Utenti l'avvenuta attivazione del livello di allarme, anche attraverso una specifica pubblicazione sul proprio sito internet;
- (v) comunica regolarmente l'aggiornamento della situazione all'Autorità Competente e al Comitato, per il suo monitoraggio e per l'eventuale valutazione circa il possibile passaggio al livello di emergenza o la cessazione dello stato di allarme.

La cessazione dello stato di allarme viene dichiarata dall'Autorità Competente, quando, sulla base delle informazioni fornite dall'Impresa maggiore di trasporto, il volume erogato da stoccaggio in eccesso rispetto alla Capacità di Erogazione giornaliera, conferita e disponibile agli Utenti, risulti compensato da una minore erogazione rispetto alla suddetta Capacità di Erogazione, fatto salvo l'esito delle verifiche dell'Impresa maggiore di stoccaggio sull'effetto del superamento dei limiti contrattuali per il proseguo della campagna erogativa, prima del raggiungimento della condizioni di emergenza di cui al successivo paragrafo 2.3 e comunque non prima di 48 ore dal venire meno delle condizioni che determinano la dichiarazione del livello di allarme.

L'Impresa maggiore di trasporto provvede ad informare gli Utenti della cessazione del livello di allarme, anche attraverso una specifica pubblicazione sul proprio sito internet.

2.3. Livello di emergenza (emergency)

Il livello di emergenza consegue ad una domanda di gas eccezionalmente elevata o ad una alterazione significativa dell'approvvigionamento o ad una interruzione dell'approvvigionamento, nel caso in cui tutte le misure di mercato siano state attuate ma la fornitura di gas sia ancora insufficiente a soddisfare la domanda rimanente di gas e pertanto debbano essere introdotte misure diverse da quelle di mercato allo scopo di garantire l'approvvigionamento di gas ai clienti protetti.

Il livello di emergenza é attivabile sulla base di una delle seguenti condizioni:

- 1. al verificarsi delle condizioni che determinano la dichiarazione del livello di allarme per 5 giorni consecutivi;
- 2. al verificarsi delle condizioni che determinano la dichiarazione del livello di allarme per 3 giorni consecutivi e contemporaneo supero dell'80% della punta oraria disponibile agli utenti comprensiva di quella dell'Impresa maggiore di trasporto;
- 3. al verificarsi delle condizioni che determinano la dichiarazione del livello di allarme e contemporaneo supero del 100% della punta oraria disponibile agli utenti comprensiva di quella dell'Impresa maggiore di trasporto anche per un giorno solo;
- 4. la dichiarata impossibilità da parte dell'Impresa maggiore di stoccaggio di garantire l'erogazione di almeno il 97% della massima disponibilità di prestazione, definita annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in caso di emergenza fino a 3 gg continuativi;
- 5. al verificarsi di una riduzione non prevista di una delle principali fonti di approvvigionamento e/o di eventi climatici sfavorevoli di eccezionale intensità, accompagnati da una parziale indisponibilità dei campi di stoccaggio che complessivamente comportino il raggiungimento di un volume giornaliero erogato da stoccaggio superiore al 100% della Capacità di Erogazione giornaliera conferita e disponibile agli Utenti, inclusa la capacità giornaliera conferita alle imprese di trasporto;
- 6. il raggiungimento del limite di volume erogato oltre il quale si verifica l'utilizzo dello stoccaggio strategico.

Il raggiungimento del livello di emergenza consegue a situazioni in cui il sistema non riesce a soddisfare la domanda di gas e si verifica la necessità, da parte dell'Impresa maggiore di trasporto, di utilizzare continuativamente, per il bilanciamento della rete di trasporto, la disponibilità di punta di Erogazione dello stoccaggio, ovvero la quantità complessiva di gas erogabile dal sistema di stoccaggio su base giornaliera, nel rispetto dei vincoli tecnici e gestionali del sistema stesso.

Il livello di emergenza può essere raggiunto dal sistema gas:

- a partire da uno stato di allarme in cui le azioni di mercato non contribuiscono in maniera adeguata al ripristino di una condizione di sicurezza attuale o prospettica, richiedendo al contempo che l'Autorità competente si attivi per l'adozione di misure non di mercato;
- in modo improvviso, quando l'evento scatenante è tale da far raggiungere la soglia di emergenza senza alcun preavviso: in tal caso, sulla base del beneficio atteso dalle misure di mercato e dei relativi tempi di attuazione e in relazione all'entità del deficit di copertura della domanda, l'Autorità competente può disporre l'attivazione immediata del livello di emergenza, senza attendere l'attuazione delle misure di mercato.

Qualora l'Impresa maggiore di trasporto riscontri le suddette circostanze, o ne preveda il verificarsi nel corso del giorno gas, è consentito alla stessa di richiedere all'Impresa maggiore di stoccaggio l'erogazione di un volume di gas superiore alla capacità di erogazione giornaliera conferita e disponibile agli Utenti. L'Impresa maggiore di stoccaggio in caso di superamento dei limiti contrattuali verifica l'effetto di tale consuntivato sul proseguo della campagna erogativa e, qualora necessario, realizza una o più delle seguenti misure, secondo modalità definite nel codice di stoccaggio:

- rivedere entro 3 giorni lavorativi i coefficienti e i limiti contrattuali per il periodo successivo per tutti gli utenti, tenendo conto di come gli utenti stessi hanno utilizzato la propria capacità di stoccaggio,
- ridurre l'offerta delle capacità nelle aste,
- procedere al riacquisto su base d'asta della capacità di erogazione già conferita.

Il livello di emergenza viene dichiarato dall'Autorità competente sentito il Comitato o, in caso di necessità di interventi immediati e indifferibili, dall'Impresa maggiore di trasporto che ne dà immediata comunicazione all'Autorità competente e al Comitato per la sua conferma.

L'Autorità competente, anche su proposta del Comitato, adotta le misure non di mercato necessarie alla gestione dell'emergenza e ne da comunicazione, anche per mezzo dell'Impresa maggiore di trasporto.

L'Impresa maggiore di trasporto pubblica sul proprio sito internet le informazioni inerenti l'emergenza dichiarata e comunica all'Autorità competente e al Comitato l'evoluzione dell'emergenza.

La cessazione dello stato di emergenza viene dichiarata dall'Autorità Competente, qualora, sulla base del confronto tra la previsione del fabbisogno e la disponibilità prevista di gas, l'Impresa maggiore di trasporto evidenzi l'attenuazione delle condizioni di criticità. In ogni caso, l'Autorità competente, sentito il Comitato, valuta se sospendere una o più misure adottate durante l'emergenza, ovvero la cessazione del livello di emergenza.

Al verificarsi delle condizioni di cui ai punti 1, 2 e 3, la cessazione del livello di emergenza è dichiarata quando, in un determinato giorno gas, il volume complessivamente erogato da stoccaggio a partire dalla dichiarazione dello stato di emergenza, risulti inferiore alla somma delle Capacità di Erogazione giornaliere, conferite e disponibili agli Utenti, con riferimento allo stesso arco temporale, fatto salvo l'esito delle verifiche dell'Impresa maggiore di stoccaggio sull'effetto del superamento dei limiti contrattuali per il proseguo della campagna erogativa.

3. Ruoli e responsabilità

3.1. Autorità competente

Dichiara e comunica l'attivazione dei livelli di preallarme, allarme ed emergenza e la relativa cessazione, riunisce

il Comitato e decide, su indicazione dell'Impresa maggiore di trasporto o del Comitato, quali misure non di mercato adottare o sospendere.

Comunica alla Commissione, nonché alle autorità competenti degli Stati membri interessati e degli altri Stati confinanti, l'entrata in vigore della condizione di crisi, ponendo in essere gli eventuali meccanismi di cooperazione previsti o predisponendo l'attivazione di nuovi processi di coordinamento che saranno definiti nei piani comuni di azione preventivi a livello regionale di cui all'articolo 4, comma 3, del Regolamento.

Assicura i necessari collegamenti con la Commissione Europea, con il GCG e con le altre istituzioni eventualmente coinvolte per la gestione del Piano di Emergenza.

Si avvale dell'Impresa maggiore di trasporto, per:

- comunicare agli Utenti del sistema di trasporto l'attivazione dei livelli di preallarme, allarme ed emergenza;
- monitorare e coordinare le azioni previste dal Piano di Emergenza.

Il responsabile incaricato di gestire la crisi è il Direttore Generale della Direzione Generale per la sicurezza dell'Approvvigionamento e le infrastrutture Energetiche.

3.2. Impresa maggiore di trasporto

Monitora quotidianamente lo stato del sistema gas, anche in collaborazione con gli operatori di trasporto internazionali interconnessi, e pubblica in modo chiaro e tempestivo sul proprio sito internet le informazioni a tal fine rilevanti, come meglio definito al punto 4.

Segnala all'Autorità competente il possibile peggioramento dello stato del sistema e propone l'attivazione dei livelli di preallarme, allarme ed emergenza.

3.3. Imprese di trasporto

Le imprese di trasporto interconnesse operanti sul territorio nazionale collaborano per garantire condizioni di interoperabilità che contribuiscano al buon fine di ogni fase di crisi.

3.4. TERNA, imprese di stoccaggio, di rigassificazione e di distribuzione

Contribuiscono, ognuno per le proprie competenze, al reperimento delle informazioni necessarie a garantire il monitoraggio del sistema.

La società TERNA assume il ruolo di riferimento e coordinamento dell'intero settore elettrico nazionale, ai fini della gestione operativa del Piano di Emergenza. Per lo svolgimento di tale ruolo, la società TERNA si coordina strettamente con i produttori di energia elettrica e con l'Impresa maggiore di trasporto.

Collaborano per garantire condizioni di interoperabilità che contribuiscano al buon fine di ogni fase dell'emergenza.

Attuano quanto previsto in conformità al presente Piano di Emergenza.

3.5. Utenti

Operano, nell'ambito delle disposizioni di legge e regolamentari previste, per garantire – nelle situazioni di preallarme, allarme ed emergenza – ogni possibile informazione atta ad incrementare l'efficacia di possibili azioni volte a garantire la sicurezza del sistema.

Attuano, direttamente o indirettamente, le misure di mercato disponibili in termini di aumento dell'offerta e/o riduzione della domanda.

Utilizzano in caso di emergenza, le capacità ai punti di entrata della rete di trasporto loro conferite in funzione della capacità giornaliera massima dei loro contratti di fornitura di gas

Attuano le misure previste di emergenza in conformità al presente Piano di Emergenza.

3.6. Imprese di vendita

Assicurano le forniture di gas ai loro clienti protetti, nonché il servizio di modulazione stagionale e di punta stagionale, giornaliera e oraria richiesta dai clienti stessi, anche attraverso l'utilizzo dello stoccaggio di modulazione disponibile per tale finalità, nonché assicurano ai clienti protetti l'approvvigionamento di gas nei casi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) b) e c) del Regolamento.

3.7. Clienti finali industriali

Assicurano gli impegni di riduzione dei propri consumi stabiliti nell'ambito dei meccanismi remunerati di contenimento dei consumi.

3.8. Produttori di energia elettrica

Forniscono, anche sulla base delle disposizioni del presente Piano di Emergenza, tutte le informazioni utili a TERNA ai fini della corretta valutazione della domanda di gas per generazione elettrica.

4. Disposizioni operative del Piano di Emergenza

4.1. Obblighi informativi

4.1.1. Adempimenti informativi per la gestione dei livelli di crisi

Le imprese di trasporto, le imprese di stoccaggio, le imprese di rigassificazione, TERNA, gli Utenti e le imprese di vendita di gas naturale che riforniscono i clienti finali industriali che partecipano, direttamente o indirettamente tramite soggetti mandatari, al contenimento dei consumi di gas, i clienti finali industriali sopra citati, nonché i produttori di energia elettrica con impianti alimentabili con combustibili diversi dal gas, forniscono entro il 31 ottobre di ogni anno all'Impresa maggiore di trasporto tutte le informazioni necessarie all'individuazione dei soggetti responsabili di ciascuna impresa, reperibili per la gestione coordinata dei diversi livelli di crisi di cui al presente Piano di Emergenza.

L'Impresa maggiore di trasporto comunica ai soggetti interessati le modalità per l'espletamento degli obblighi informativi di cui sopra.

Ciascun soggetto sopra indicato provvede a mantenere costantemente aggiornate le informazioni di propria pertinenza, trasmettendo tempestivamente i necessari aggiornamenti all'Impresa maggiore di trasporto.

4.1.2. Adempimenti informativi relativi a clienti finali

Le imprese di vendita e i soggetti mandatari sono tenuti a:

- a. informare i propri clienti finali delle disposizioni del presente Piano di Emergenza, e in modo espresso, informare i clienti finali industriali della possibilità che venga loro richiesta la riduzione o l'interruzione della fornitura di gas in base alle misure di contenimento della domanda previste nel Piano di Emergenza;
- b. provvedere, entro il termine definito dall'Autorità competente con apposito provvedimento, alla comunicazione all'Impresa maggiore di trasporto circa l'adesione, da parte di clienti finali industriali serviti, alle misure di contenimento volontario della domanda di gas ai sensi del presente Piano di Emergenza, qualora previste.

Gli stessi obblighi informativi di cui alla lettera b) sono posti in capo ai soggetti mandatari di clienti finali.

Entro il termine definito dall'Autorità competente con apposito provvedimento le imprese di trasporto e di distribuzione hanno il compito di trasmettere all'Impresa maggiore di trasporto, secondo modalità definite, le comunicazioni inerenti i clienti finali che hanno dichiarato la disponibilità ad aderire al meccanismo di contenimento dei consumi di gas, ove previsto.

L'Impresa maggiore di trasporto raccoglie, ed organizza ai fini di successive elaborazioni, i dati relativi ai punti di riconsegna dei clienti che hanno dichiarato la disponibilità ad aderire al meccanismo di contenimento dei consumi di gas.

4.1.3. Informazioni sul settore elettrico

I Produttori di energia elettrica fanno pervenire a TERNA per ciascuna centrale termoelettrica alimentata almeno in parte a gas:

- per ciascun mese, entro l'ultimo giorno lavorativo antecedente il giorno 21 del mese precedente, la miglior stima della produzione di energia elettrica e dei relativi consumi mensili di gas, ai fini della successiva comunicazione da parte della stessa società TERNA dei relativi dati all'Impresa maggiore di trasporto entro il terzo giorno lavorativo successivo;
- per ciascuna settimana, entro l'ultimo giorno lavorativo antecedente il giovedì della settimana precedente, la migliore stima della produzione di energia elettrica e dei relativi consumi di gas con dettaglio giornaliero, dal lunedì alla domenica, ai fini della successiva comunicazione da parte della società TERNA dei relativi dati all'Impresa maggiore di trasporto entro l'ultimo giorno lavorativo della settimana precedente;
- in caso di raggiungimento del livello di allarme o di emergenza, per ciascuno dei 7 giorni successivi, entro le ore 14 di ogni giorno, la miglior stima della produzione di energia elettrica e dei relativi consumi di gas con dettaglio giornaliero sulla base, relativamente al giorno immediatamente successivo, degli esiti del mercato del giorno prima, ai fini della successiva comunicazione da parte della società TERNA dei relativi dati all'Impresa maggiore di trasporto.

TERNA, anche sulla base di quanto comunicato dai produttori di energia elettrica, comunica all'Impresa maggiore di trasporto, ogni settimana in caso di raggiungimento del livello di preallarme, ogni giorno in caso di raggiungimento del livello di allarme o emergenza, i consumi di gas attesi.

L'Impresa maggiore di trasporto comunica i dati di cui sopra alle altre imprese di trasporto relativamente alle centrali termoelettriche allacciate alle rispettive reti.

4.1.4. Informazioni fornite dall'Impresa maggiore di trasporto

L'Impresa maggiore di trasporto, sulla base dei dati ricevuti dalle altre imprese di trasporto, dalle imprese di stoccaggio, dalle imprese di rigassificazione, dalla società TERNA, dagli Utenti e dalle imprese di vendita di gas naturale e dai soggetti mandatari, rende disponibile sul proprio sito internet le informazioni, di consuntivo e di previsione fino al giorno gas G+2, sullo stato del sistema gas in relazione a:

- previsioni della domanda,
- margine di Capacità di Erogazione da stoccaggio rispetto a quella conferita e disponibile,
- andamento della temperatura espressa in gradi giorno,
- sbilanciamento complessivo del sistema consuntivato e previsto,

oltre ad eventuali ulteriori informazioni che possano risultare utili ai fini della gestione in sicurezza dei flussi di gas.

A tal fine, l'Impresa maggiore di trasporto definisce le modalità operative di scambio dei dati necessari con le altre imprese coinvolte.

4.1.5. Informazioni fornite dall' Autorità competente

L'Autorità competente, in accordo con il Comitato provvede ad informare sull'evoluzione dello stato di crisi la Commissione, le Autorità competenti degli altri Stati membri interessati nonché degli altri Stati confinanti secondo quanto previsto nei piani comuni di azione preventivi a livello regionale di cui all'articolo 4, comma 3, del Regolamento.

4.2. Gestione dei livelli di crisi

In ogni caso di attivazione di uno o più livelli di crisi, l'Autorità competente si riserva, con il supporto del Comitato, di valutare le azioni poste in essere dagli operatori anche ai fini del monitoraggio di eventuali inadempienze che possano dare atto a sanzioni nonché di valutare l'eventualità di adottare misure di cooperazione coordinate con le Autorità degli Stati membri e degli altri Stati confinanti stabilite nei piani comuni di azione preventivi a livello regionale di cui all'articolo 4, comma 3, del Regolamento.

4.2.1. Livello di preallarme

Nei casi di attivazione dello stato di preallarme, gli Utenti e in generale gli operatori di sistema sono tenuti alla massima ottemperanza circa la correttezza delle previsioni di immissione e prelievo del mercato servito in modo da permettere la migliore valutazione circa l'evoluzione dello stato di preallarme.

Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento, non è attivata in tale fase alcuna misura non di mercato, essendo demandate agli operatori le azioni di mercato più opportune atte a permettere il ripristino tempestivo di una condizione di normalità o quantomeno, a non far evolvere la situazione verso uno stato di allarme.

Le possibili misure di mercato adottate dagli Utenti sono:

- aumento delle importazioni, utilizzando la flessibilità dei contratti in essere;
- riduzione della domanda di gas derivante da contratti interrompibili di natura commerciale;
- l'impiego di combustibili di sostituzione alternativi negli impianti industriali, in base a specifici accordi o clausole nei contratti di fornitura.

L'Impresa maggiore di trasporto effettua un monitoraggio costante dell'evoluzione in prospettiva della situazione, informandone l'Autorità competente.

4.2.2. Livello di allarme

Nei casi di attivazione del livello di allarme, gli Utenti e in generale gli operatori di sistema sono tenuti alla massima ottemperanza circa la correttezza delle previsioni di immissione e prelievo del mercato servito, in

modo da permettere la migliore valutazione circa l'evoluzione della crisi.

Anche per il livello di allarme, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento, non è attivata alcuna misura non di mercato, essendo demandate agli operatori le azioni di mercato più opportune atte a permettere il ripristino tempestivo di una condizione di normalità, o quantomeno il ritorno al livello di preallarme. In questa fase, al fine di prevenire l'attivazione del livello di emergenza e previo parere del Comitato, l'Autorità competente può richiedere all'Impresa maggiore di trasporto di attivare i contratti eventualmente stipulati per la riduzione della domanda gas, basati sulle misure di contenimento volontario della domanda da parte dei clienti finali industriali.

Le possibili misure di mercato adottate sono pertanto:

- aumento delle importazioni, utilizzando la flessibilità dei contratti in essere, anche ai fini delle offerte al mercato organizzato dal Gestore dei Mercati Energetici;

- riduzione della domanda di gas derivante da contratti interrompibili di natura commerciale, inclusi quelli eventualmente stipulati su base volontaria con l'Impresa maggiore di trasporto per il contenimento della domanda di gas dei clienti finali industriali;
- l'impiego di combustibili di sostituzione alternativi negli impianti industriali, in base a specifici accordi o clausole nei contratti di fornitura.

L'Impresa maggiore di trasporto si coordina in modo continuativo con le altre imprese di trasporto, le imprese di stoccaggio, le imprese di rigassificazione, con TERNA e con gli operatori di trasporto internazionale interconnessi, ai fini della verifica dello stato e dell'evoluzione del sistema gas anche tenendo conto dei benefici derivanti dalle misure di mercato già adottate per far fronte all'evolversi dello stato del sistema.

4.2.3. Livello di emergenza

L'Autorità competente, nel caso in cui le misure di mercato siano state attuate ma la fornitura di gas sia ancora insufficiente a soddisfare la domanda rimanente di gas, dichiara l'attivazione del livello di emergenza secondo quanto definito al paragrafo 2.3.

In questa fase sono mantenute e rafforzate le misure di natura informativa previste nell'ambito del livello di allarme, in particolare:

- gli Utenti, a seguito della dichiarazione dell'emergenza, mettono immediatamente a disposizione dell'Impresa maggiore di trasporto e delle imprese di stoccaggio, secondo le modalità da queste ultime definite, l'aggiornamento delle informazioni relative alla programmazione dei flussi relativi al proprio mercato;
- L'Impresa maggiore di trasporto, sulla base dei dati ricevuti dagli Utenti e delle valutazioni effettuate dalle imprese di stoccaggio circa il livello delle proprie disponibilità residue di punta di erogazione e di gas, in funzione di tale programmazione verifica lo stato del sistema gas anche tenendo conto dei benefici derivanti dalle misure per far fronte all'evoluzione dello stato del sistema e comunica all'Autorità competente e al Comitato gli aggiornamenti relativi all'emergenza.

Attivazione di misure non di mercato

L'Autorità competente attiva, con propri provvedimenti o coinvolgendo le opportune istituzioni qualora necessario, una o più delle misure di seguito riportate, in funzione delle circostanze, atte a fronteggiare in modo adeguato il livello di emergenza.

- A. Interventi per incrementare la disponibilità di gas in rete. L'Autorità competente richiede agli Utenti il completo utilizzo della capacità di trasporto contrattualizzata. Tale disposizione impone all'importatore, titolare di una determinata capacità giornaliera al punto di ingresso, l'adempimento di una clausola *use it or lose it* per la capacità allocata ma non utilizzata. L'Autorità competente richiede altresì il completo utilizzo degli slot contrattualizzati nei terminali di rigassificazione di GNL. L'Autorità competente può definire con proprio decreto, sentita l'Autorità di regolazione, i criteri per la valorizzazione di eventuali incrementi di approvvigionamento per capacità incrementali non disponibili prima dell'attivazione del livello di emergenza. Il completo utilizzo della capacità di trasporto si intende correttamente assolto con l'uso di almeno il 98% della capacità allocata per ciascun punto di entrata non interessato da situazioni di emergenza a monte, con riferimento alle capacità conferite, da attuarsi entro tre giorni dalla relativa comunicazione.
- B. Applicazione di regole di dispacciamento della produzione di energia elettrica per limitare l'uso di gas per la produzione di energia elettrica non necessaria alla domanda del sistema elettrico italiano. La misura, atta a limitare l'uso di gas per la produzione di energia elettrica, non necessaria all'equilibrio della rete elettrica italiana, è applicabile (essendo già attive misure di interrompibilità dei clienti industriali) solo nei

- casi di scarsità fisica, in cui il gas disponibile è destinato prioritariamente all'approvvigionamento dei clienti protetti, ai sensi del Regolamento, e al funzionamento delle centrali a gas necessarie per mantenere il funzionamento in sicurezza della rete elettrica nazionale.
- C. **Riduzione obbligatoria del prelievo di gas dei clienti industriali,** attuando, in quanto applicabili, le modalità definite della procedura di cui all'articolo 5 del decreto ministeriale 11 settembre 2007 recante l'obbligo di contribuire al contenimento effettivo dei consumi di gas.
- D. **Definizione di nuove soglie di temperatura** e/o orari per il riscaldamento e/o teleriscaldamento nel settore civile, effettuato con uso di gas.
- E. Sospensione dell'obbligo di fornitura da parte dei venditori verso i clienti non tutelati.
- F. **Sospensione della tutela di prezzo** stabilito trimestralmente dall'Autorità di regolazione per i clienti tutelati fatti salvi i clienti in condizioni di povertà energetica.
- G. Utilizzo di stoccaggi di GNL con funzioni di "peak shaving". Tale misura potrà essere attivata tramite l'utilizzo di terminali di rigassificazione parzialmente utilizzati o di serbatoi di GNL preposti a tal fine. Nel caso la misura interessi più terminali, l'Autorità competente, sentito il Comitato, sceglierà le modalità e i terminali di rigassificazione da attivare per l'erogazione del servizio tenendo conto dei seguenti parametri: necessità di gas naturale, prestazioni attese da ciascun terminale, tempi di reazione, possibilità di ripristino del volume di GNL per il peak shaving mediante l'arrivo di altre navi, condizioni meteo marine e altre contingenze particolari manifestatesi durante il periodo di crisi.
- H. Utilizzo dello stoccaggio strategico.
- I. **Ulteriori misure** tendenti ad aumentare l'importazione di gas attraverso gasdotti che collegano direttamente la rete italiana di trasporto del gas a Stati non appartenenti all'Unione Europea, nonché attraverso terminali di rigassificazione, anche mediante opzioni contrattuali per consegne differite.
- J. Richiesta dell'attivazione delle misure di cooperazione o solidarietà da parte di altri Stati membri, qualora previste nei piani comuni di azione preventivi a livello regionale di cui all'articolo 4, comma 3, del Regolamento, nonché nei piani coordinati di cui all'articolo 11 del Regolamento.
- K. **Attivazione della misura del servizio di interrompibilità** tecnica dei prelievi dalle reti nazionali di trasporto e di distribuzione del gas naturale per soggetti che utilizzano il gas naturale per fini industriali.

L'Autorità competente, con il supporto del Comitato, definisce l'ordine e la concomitanza di una o più misure di cui al presente Piano di Emergenza e ne cura, anche attraverso l'Impresa maggiore di trasporto, la pubblicazione ai fini di una tempestiva informazione agli Utenti e a tutti i soggetti interessati.

L'Autorità competente può emanare ulteriori misure straordinarie per la sicurezza del sistema del gas e del sistema elettrico dandone informazione al Ministero dell'interno, alle prefetture interessate e, ove ne ricorrano i presupposti, al Dipartimento della Protezione civile.

4.2.4. Riduzione della gravità e conclusione dell'emergenza

Qualora nel periodo di dichiarazione del livello di emergenza, sulla base del confronto tra la previsione del fabbisogno e la disponibilità prevista di gas dalle varie fonti d'immissione (stoccaggio compreso), così come indicato dagli Utenti e verificato dall'Impresa maggiore di trasporto alla luce dei valori di consuntivo nel periodo immediatamente precedente, l'Impresa maggiore di trasporto evidenzi un'attenuazione delle condizioni di criticità, l'Autorità competente, sentito il Comitato, valuta la possibilità di sospendere una o più misure adottate.

A tal riguardo l'Autorità competente fornisce indicazioni all'Impresa maggiore di trasporto ed alle imprese di stoccaggio su tempi e modalità da adottare e si attiva per i provvedimenti da emanare.

L'Impresa maggiore di trasporto, sulla base delle previsioni di domanda e offerta e tenendo conto delle informazioni ottenute dalle imprese di stoccaggio e da TERNA, valuta la data di possibile rientro in sicurezza del sistema, anche tenuto conto di un margine adeguato, e ne dà comunicazione all'Autorità competente e al Comitato.

L'Autorità competente, tenuto conto di tale comunicazione, individua e dichiara la data di cessazione del livello di emergenza e ne dà informazione sul proprio sito internet, anche ai fini della sospensione di disposizioni e misure adottate ed ancora in essere per far fronte al superamento dell'emergenza stessa.

L'Autorità competente, sentito il Comitato, individua gli opportuni interventi al fine di favorire il graduale ripristino delle condizioni di normalità anche ai fini della successiva ricostituzione degli stoccaggi.

Entro sei settimane dalla data di cessazione dell'emergenza, ciascun soggetto coinvolto elabora un rapporto riepilogativo delle azioni svolte durante l'emergenza e dell'eventuali difficoltà incontrate e lo invia all'Autorità competente che lo sottopone al Comitato.

L'Impresa maggiore di trasporto indica nel rapporto i livelli raggiunti nel periodo dell'emergenza di utilizzo della capacità di trasporto ed i livelli di riduzione del consumo di gas da parte dei clienti industriali, ove previsto.

5. Esercitazioni di simulazione dell'emergenza

L'Autorità competente dispone lo svolgimento di esercitazioni di simulazione di emergenza, con cadenza almeno annuale, anche mediante elaborazione di scenari di simulazione.

Tali scenari potranno prevedere gli effetti di possibili eventi di riduzione o interruzione dei flussi di gas che interessano:

- il sistema nazionale del gas naturale,
- gasdotti situati in altri Stati membri ovvero
- gasdotti situati in Stati non appartenenti all'Unione europea, facenti parte di un Corridoio di approvvigionamento che impattano sull'approvvigionamento del sistema italiano del gas naturale.

6. Regional Dimension

Given that this Emergency Plan is a first implementation of what Regulation (EU) 2017/1938 provides in a regional dimension, the idea is to adopt a first level of shared measures aiming to give to all Member States belonging to the risk group the same level of information about what happens in a given Member State during a crisis.

6.1. Measures to be adopted per crisis level:

All the measures listed below are essentially information requirements useful to all Member States belonging to the risk group to react to unexpected situations in order to prevent the expansion of the crisis and to help the Member States in need to all the possible extent.

6.1.1. Early warning

When the Competent Authority of one of the Member State belonging to the risk group declares an early warning it has to communicate this declaration within one day to all the other Member States belonging to the risk group as well as every measure implemented.

The Competent Authority of the declaring Member State shall update all the other Member States belonging to the risk group about the early warning situation every four work days communicating all measures adopted or ceased, if any.

6.1.2. Alarm

When the Competent Authority of one of the Member State belonging to the risk group declares an alarm it has to communicate this declaration within one day to all the other Member States belonging to the risk group as well as every measure implemented.

The Competent Authority of the declaring Member State shall update all the other Member States belonging to the risk group about the early warning situation every two work days communicating all measures adopted or ceased, if any.

6.1.3. Emergency

When the Competent Authority of one of the Member State belonging to the risk group declares an emergency it has to communicate this declaration within one day to all the other Member States belonging to the risk group as well as every measure implemented.

The Competent Authority of the declaring Member State shall update all the other Member States belonging to the risk group about the early warning situation every day or even several time within the day, if the case, communicating all measures adopted or ceased, if any.

It is clear that, potentially, there will be a lot more options and measure to implement to mitigate the effects of a crisis in such a big system as it is the one formed by all the Member States belonging to the risk group.

In this sense, initiatives useful to ease the situation borne by the contingent situation can be taken into account by Member States belonging to the risk group and other interconnected ones.

6.2. Cooperation mechanisms

6.2.1. Procedure within ReCo System for Gas

The ReCo System for Gas has been described in the Regional Chapter of the Preventive Action Plan as it is considered a preventive measure.

However, the ReCo System prepared a toolbox including measures such as swaps or extra capacity. Each measure may be adopted depending on the scale where the incident is classified.


ReCo System includes a flowchart describing the information flow compatible with the bilateral flowchart included in the "interconnection agreements".

6.2.2. Procedure between adjacent TSOs

As detailed in "8.1. Measures to be adopted per crisis level", adjacent TSOs have agreed a procedure in case of "exceptional event situation".

At technical level, defining phone numbers and contact email addresses are essential to take decisions rapidly in case of an emergency and to check if the authorised managers submit the communications.

In particular TSOs operating the different sides of an interconnection point jointly sign an agreement to manage technical and commercial operation and data exchange on it. Moreover the document defines how to manage exceptional events that could temporarely affect the gas flow through the point that is the object of the agreement.



TSOs' communication procedure flowchart

6.2.3. Improvement of the cooperation mechanisms

The Competent Authorities of the members of the Ukraine and/or Libya Risk Group will request to their TSOs:

- to exchange flowcharts via ReCo Teams to take advantage of best practices.
- to update "mutual assistance agreements" within the "interconnection agreements" taking into account the
 current legal framework on security of supply and to establish a clear correspondence between levels of
 crisis and measures.

6.3. Solidarity among Member States

Directly interconnected and interconnected via third Country Members State have started conversations to agree the technical, legal and financial arrangements needed to implement the solidarity mechanism described in article 13 of Regulation (EU) 2017/1938.

As these arrangements are agreed, they will be included in this paragraph.

6.4. Proposal to evaluate for the next Emergency Plan

A proposal for the next plan to strengthen cooperation during crisis is to meet with Member States representatives, all regional TSOs, all regional UGS operators, all regional LNG regasification terminals operators as well as all National Regulatory Authorities at least on yearly basis, maybe before the next gas year.

In such a contest, it could be easier to understand national perspectives and operators contingencies for the coming winter season.